



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 10 del 06/07/2020	Oggetto: ARMONIZZAZIONE CONTABILE RINVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE
--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventi** il giorno **sei** del mese di **luglio** alle ore **12:15** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Ordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	DEPLANO GIAN BASILIO	Si	
Consigliere	BOI GIANCARLO		Si
Consigliere	DEPLANO ADALBERTO		Si
Consigliere	PUDDU SERENA	Si	
Consigliere	DEPLANO MATTEO	Si	
Consigliere	MURA NICOLA	Si	
Consigliere	MURA MICHELE		Si
Consigliere	ORTU CRISTIAN		Si
Consigliere	SIRI MARIA SALVATORICA	Si	
Consigliere	DEPLANO MAURIZIO		Si
Consigliere	LOI MARCO	Si	

Consiglieri presenti: **6**
 Consiglieri assenti: **5**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplano Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott. Giacomo Mameli**.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il Comune di Ussassai non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile prevista dall'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato 4/3 allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;

Visti i commi 1 e 3 dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

“1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

*...
3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.”*

Visto il comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recita:

“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.”

Vista la Faq n. 30 del 18 aprile 2018 della Commissione Ministeriale per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali (Arconet) che recita:

“Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti che permane comunque l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'inventario.”

Visto il comunicato del Ministero dell'Interno – Direzione centrale Finanza Locale del 25.04.2018 che conferma quanto espresso dalla Commissione Aconet;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 19.05.2017 si è avvalso della facoltà di cui al comma 2 dell'articolo 232, per il quale: “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017” e che pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 227: “Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato”;

- con delibera di C.C. n. 10 del 28/05/2018 e n. 18 del 8.07.2019 è stato confermato il rinvio dell'adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale (a. all. a) 4/3 al D. Lgs. n.118/2011) ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il comunicato del MEF prot n. 59221 del 02.04.2019 con oggetto: “Semplificazione degli adempimenti relativi alla contabilità economico patrimoniale e al bilancio consolidato;

Visto l'art. 15-quater della Legge 28 giugno 2019, n. 58 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) che ha modificato l'articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) stabilendo quanto segue: *–1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all'articolo232, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le parole: "fino all'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino*

all'esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n.118 del 2011"»

Preso atto che con l'art. 57 del Decreto Fiscale (D.L. 26 ottobre 2019 n. 124) convertito in Legge con modificazioni (Legge n. 19 dicembre 2019, n. 157) viene resa definitiva la facoltatività di tenuta della contabilità economico-patrimoniale per tutti i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attraverso una modifica del comma 2 dell'articolo 232 del TUEL;

Considerato che in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

Dato atto che la popolazione residente nel Comune di Ussassai è inferiore ai 5 mila abitanti e, pertanto, questo Comune rientra tra gli Enti che possono deliberare di non procedere alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale, come illustrato al punto precedente;

Evidenziato, in particolare, che la tenuta della contabilità economico patrimoniale, affiancata alla contabilità finanziaria, impone uno sforzo organizzativo – gestionale notevole e, quindi, una semplificazione dell'adempimento avrebbe un risvolto positivo in termini di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

Ritenuto che il Comune di Ussassai, stante la possibilità prevista dalla normativa vigente, intende avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, prevedendo di adottare un modello semplificato di stato patrimoniale sulla base delle linee guida approvate dal MEF;

Visto il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale.

Considerato che, al fine esercitare tale facoltà, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, come previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii. – sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., debitamente allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Con voti legalmente resi per alzata di mano:

DELIBERA

Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di esprimere, per le motivazioni di cui in premessa, la volontà di avvalersi per l'anno 2020 e successivi, salvo ulteriori modifiche della vigente normativa, della possibilità di non tenere la contabilità economico-

patrimoniale, alla luce della nuova formulazione dell'art. 232 del TUEL, e di procedere, pertanto, alla compilazione del modello semplificato di stato patrimoniale;

Di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di revisione dell'Ente.

SUCCESSIVAMENTE

Rilevata l'urgenza di approvare il provvedimento stante le disposizioni legislative specifiche in materia;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Deplano Gian Basilio	Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli
----------------------------------------	----------------------------------------------------

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 30/06/2020

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 30/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **06/07/2020** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai,

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli